

N. R.G. 230-1/2023



TRIBUNALE ORDINARIO di Tribunale di Bologna
Sezione Esecuzioni Immobiliari di Bologna

Creditore procedente [.....]

Debitore esecutato [.....] rappresentato e difeso dall'avv. Biagio Riccio

G.E dott. Maurizio Atzori

Il Giudice dell'Esecuzione,

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 14.12.2023,

letti gli atti di causa;

rilevato che l'azione esecutiva promossa dalla creditrice procedente

[.....] a carico della debitrice opponente

[.....] è fondata sul decreto ingiuntivo non opposto n.

2232/2012 emesso dal Tribunale di Bologna in data 31.03.2012 per la somma di €

335.391,18, nonché sulla sentenza di condanna n.119/2018-RG 1211/2014 emessa dal

medesimo Tribunale e pubblicata in data 12.01.2018 per la somma di € 7.254,00 per

compensi, oltre accessori di legge; rilevato che trattasi di due differenti titoli

esecutivi, i quali, seppur afferenti alla medesima azione esecutiva, in ragione dalle

evidenze emerse in corso di causa e dei recenti arresti giurisprudenziali, dovranno

seguire un diverso regime normativo;

In particolare, in riferimento al decreto ingiuntivo non opposto, devono ritenersi

condivisibili le censure sollevate dalla debitrice/opponente in ordine alla sua qualità

di consumatore. Ed invero, dalla documentazione depositata in atti, recante la visura

della Società [.....] IN LIQUIDAZIONE, emerge chiaramente come

l'opponente già nell'anno 2009 e, quindi, ben prima del radicarsi del procedimento

monitorio, non facesse parte dell'organo gestorio, né ricoprisse alcuna carica all'interno della compagine societaria.

Alla luce di tali circostanze è evidente come la qualità di consumatore della Sig.ra [.....], peraltro, non espressamente contestata da parte opposta, possa ritenersi, allo stato, del tutto pacifica.

In riferimento all'abusività della clausola n. 5 del contratto fideiussorio, derogativa del termine di sei mesi di cui all'art. 1957 comma 1 del codice civile, giova evidenziare come il suddetto termine semestrale stabilito dal Legislatore, non sia altro che il precipitato del principio sancito dall'art.33, comma 2, lett.t, del D. Lgs n.206 del 2005, trattandosi di clausola idonea a *“sancire a carico del consumatore decadenze, limitazioni della facoltà di opporre eccezioni, deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria, limitazioni all'adduzione di prove, inversioni o modificazioni dell'onere della prova, inversioni o modificazioni dell'onere della prova, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti con i terzi”*.

In tale prospettiva, nell'ambito del dovere di protezione del garantito da possibili abusi del beneficiario, l'eccezione sollevata in questa sede dall'opponente, in ordine all'abusività della clausola n. 5 del contratto di fideiussione, deve ritenersi legittima, in quanto conforme al principio di effettività della tutela giurisdizionale consacrato dalla Corte di Giustizia Europea negli artt. 6 e 7 della Direttiva 93/13 (direttiva concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori), secondo il quale *“l'esigenza di una tutela giurisdizionale effettiva impone che il giudice dell'esecuzione possa valutare, anche per la prima volta, l'eventuale carattere abusivo delle clausole del contratto alla base del decreto ingiuntivo emesso da un giudice su domanda di un creditore e contro il quale il debitore non ha proposto opposizione”*.

Tali principi di matrice comunitaria sono stati, peraltro, integralmente recepiti dalla più recente giurisprudenza di legittimità con la pronuncia delle Sezioni Unite n. 9479 del 06.04.2023.

Ebbene, nel caso di specie, la clausola derogativa del termine di cui all'art. 1957 c.c.

da 6 a 36 mesi, predisposta unilateralmente dall'Istituto di credito, si traduce in una compromissione significativa dei diritti del garante, il quale rimarrebbe obbligato verso la Banca per un lasso di tempo tale da determinare un significativo squilibrio a suo danno degli obblighi contrattuali, in spregio a quanto disposto dall'art. 1496 *bis* c.c.

L'effetto squilibrante a carico del consumatore della suddetta clausola non è neanche contemperato dall'inserimento di una clausola allo stesso favorevole nel medesimo contratto di fideiussione, se si considera che al successivo punto 6 la Banca impone all'opponente di *“pagare immediatamente, a semplice richiesta scritta”*.

In tali circostanze, occorre richiamare, altresì, la disciplina prevista dagli artt. 1341 comma 2 e 1342 c.c. in tema di clausole onerose nelle condizioni generali di contratto, relative a contratti unilateralmente predisposti da un contraente in base a moduli o formulari, che impone *“al professionista di dare la prova positiva che le clausole sono state oggetto di trattativa idonea - in quanto caratterizzata dagli imprescindibili requisiti della individualità, serietà ed effettività- ad escludere l'applicazione della disciplina di tutela del consumatore posta dal Codice del consumo (e già dagli artt. 1469 bis ss. c.c.)”* (Cass. Civ. Sez.III, ord. n. 24262 del 26.09.2008).

Si osserva, tuttavia, come nel caso *de quo*, la suddetta clausola seppur recante la sottoscrizione del fideiussore, appaia genericamente inserita nelle condizioni del contratto, difettando, dunque, del requisito dell'individualità, consistente nell'avere riguardo alle clausole o agli elementi di clausola costituenti il contenuto dell'accordo presi in considerazione singolarmente e nel significato che assumono nel complessivo tenore del contratto.

Sulla scorta di tali principi, pur riservando al giudice della cognizione ex art. 650 c.p.c. ogni valutazione in ordine alla specifica natura della censura oggetto della presente opposizione e alla conseguente ipotetica decadenza del creditore ex art. 1957 c.c., si ritiene che debba essere, da un lato, assegnato il termine alla debitrice/opponente per proporre l'opposizione c.d. tardiva ex art. 650 c.p.c.,

dall'altro consentire all'Istituto di credito di proseguire la presente procedura esecutiva in relazione al credito relativo alla sentenza di condanna n.119/2018-RG 1211/2014. Segnatamente, il credito riferito a tale ultimo provvedimento è di diversa natura, in quanto emesso all'esito di un giudizio di merito instauratosi sull'azione revocatoria proposta dal creditore opposto che ha condannato l'opponente al risarcimento per le spese di giudizio e, come tale, non suscettibile di sospensione alcuna. Trattasi, infatti, di una sentenza irrevocabile emessa all'esito di giudizio merito a cognizione piena, nel quale i diritti di azione e difesa dell'opponente non sarebbero stati in alcun modo frustrati.

La reciproca soccombenza giustifica l'integrale compensazione delle spese della presente fase cautelare.

P.Q.M.

Avverte parte debitrice che ha la facoltà di proporre opposizione ex art. 650 c.p.c. avverso il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Bologna in data 31.03.2012 per la somma di € 335.391,18 entro il termine di 40 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento;

Fissa nuova udienza al 18.04.2024 ore 09.30 per verificare l'avvenuta proposizione dell'opposizione tardiva, avvisando le parti, fin d'ora, che in tale sede si procederà all'eventuale fissazione dell'udienza di vendita ex art. 569 c.p.c.

Compensa integralmente le spese di lite tra le parti della presente fase cautelare.

Si comunichi a tutte le parti.

Bologna, 10/01/2024

Il Giudice

dott. Maurizio Atzori